



COMUNE DI ZOLLINO
Provincia di Lecce

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.95
DEL 03.12.2021:**

**“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL
31/12/2020 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA
ALIENARE O VALORIZZARE.”**

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 3 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.*

(Verbale n. 29 del 07.12.2021)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Falconieri Flavio

Comune di Zollino

Provincia di Lecce

Verbale n.29 del 07.12.2021

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 03.12.2021:

“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE.”

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 03.12.2021,avente per oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.”

Ricevuto in data 03.12.2021, tramite e-mail, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare” e successivamente in data 06.12.2021;

Il sottoscritto Dott. Falconieri Flavio, revisore unico dei conti del Comune di Zollino, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2019, che ha accettato la nomina per il triennio 2019/2022;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 03.12.2021, avente per oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.”

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, composto dal Conto del Bilancio e della situazione patrimoniale semplificata (attivo e passivo) redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.L.vo 118/2011;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, riferita all'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022/2023 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000;

Richiamati

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso

che l'art. 20 del Decreto legislativo n. 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal Decreto delegato 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le Amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

che, in sede di razionalizzazione periodica, il richiamato art. 20, comma 2 impone la dismissione

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

che il T.U. prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

che i limiti e gli anni di riferimento sono i seguenti:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

che l'art. 20 vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

che, per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

che è necessario, altresì, dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'art. 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Considerato

Che l'art. 24 del TU ha imposto nell'anno 2017 la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

che il Consiglio Comunale di Zollino ha adottato tale provvedimento di revisione con deliberazione n. 6 del 29 maggio 2015;

che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 25 settembre 2017, è stata approvata la revisione ordinaria relativa all'esercizio 2017;

che per Regioni e Province autonome, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, istituti di istruzione universitaria ed Autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Considerato che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Accertato che alla data del 31/12/2020 il Comune di Zollino partecipa alle seguenti società:

Società p	Sed l	Quot pos
Isola Salento Società Consortile mista a R.L.	Piazza Vittorio Veneto, 54 - Vernole	1,00
GAL Isola Salento Società Consortile mista a R.L.	Piazzetta Matteotti,12 - Martano	2,50

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A,(Isola Salento Società Consortile mista a R.L.) A.1 (GAL Isola Salento Società Consortile mista a R.L.), alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per dare esecuzione al presente atto in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato;

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. 175/2016 s.m.i apportate al D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2020 (art. 20, c. 1, TUSP) GAL Isola Salento Società Consortile arl.;
- le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n.90/2014) GAL Isola Salento Società Consortile arl.;
- le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2020 (art. 20, c. 1, TUSP) Isola Salento Società Consortile mista arl.;
- le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n.90/2014) Isola Salento Società Consortile mista arl.;
- Bilancio di esercizio al 31.12.2020 Isola Salento Società Consortile mista arl.;
- Bilancio di esercizio al 31.12.2020 GAL Isola Salento Società Consortile arl.;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Vista la revisione periodica al 31.12.2020 proposta dall'Ente, che prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni possedute come meglio illustrato nel riquadro che si espone qui di seguito:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Isola Salento Società Consortile mista a r.l.	Diretta	Progettazione, realizzazione, gestione di programmi di sviluppo locale promossi dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia e da altri enti, rivolta in favore dei consorziati.	1,00%	Si intende continuare ad avvalersi dell'attività prestata.
GAL Isola Salento Società Consortile mista a r.l.	Diretta	L'Agenzia di Sviluppo Territoriale Isola Salento, denominata anche GAL (Gruppo d'Azione Locale) ai sensi delle normative comunitarie relative alla programmazione dell'approccio LEADER, opera – sin dal 1998 – sui temi dello sviluppo locale, attraverso l'animazione, la promozione economica e territoriale delle zone rurali e l'assistenza tecnica a terzi. L'obiettivo principale della Agenzia è quello di valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti nel territorio, al fine di innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'autorappresentazione delle comunità.	2,50%	Si intende continuare ad avvalersi dell'attività prestata.

RITENUTO

- Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020 dal Comune di Zollino come di seguito riportate:

Isola Salento Società Consortile mista a R.L.
GAL Isola Salento Società Consortile mista a R.L.

- Di approvare gli allegati A,(Isola Salento Società Consortile mista a R.L.) A.1 (GAL Isola Salento Società Consortile mista a R.L.), alla deliberazione in oggetto redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- di pubblicare la deliberazione consiliare in oggetto nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

RICHIAMATI

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n.95 del 03.12.2021 avente per oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare”;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 175/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2020 (art. 20, c. 1, TUSP) GAL Isola Salento Società Consortile arl.;
- le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n.90/2014) GAL Isola Salento Società Consortile arl.;

- le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2020 (art. 20, c. 1, TUSP) Isola Salento Società Consortile mista arl.;
- le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n.90/2014) Isola Salento Società Consortile mista arl.;
- Bilancio di esercizio al 31.12.2020 Isola Salento Società Consortile mista arl.;
- Bilancio di esercizio al 31.12.2020 GAL Isola Salento Società Consortile arl.;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 03.12.2021 avente per oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2020 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare."

Il revisore raccomanda di dar vita ad una procedura chiara e trasparente sia per la spesa delle risorse sia per l'individuazione dei soggetti beneficiari che dovranno essere oggetto di pubblicazione sul sito comunale.

Il Revisore raccomanda l'ente a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese e a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate.

Il Revisore, altresì, raccomanda l'Ente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, di comunicare l'esito della ricognizione alla sezione della Corte dei conti competente.

Zollino/Brindisi, 07.12.2021

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Falconieri Flavio